

**Oggetto:**

Accertamento. Ritenute. Sostituto non residente e non tenuta alla dichiarazione dei redditi. Mancanza dell'obbligo.

**Sintesi:**

Quando una società estera, senza stabile organizzazione e non soggetta imposta, si avvale delle prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, non è obbligata all'effettuazione delle ritenute.

**Testo:**

"Il dott. .... con istanza del 16 giugno c.a. si è rivolto alla scrivente per conoscere se gli Enti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, pur non essendo in proprio soggetti d'imposta nel nostro Paese, nel caso in cui si avvalgono di collaboratori dipendenti od autonomi, residenti nel territorio nazionale, possano esimersi dall'essere considerati "sostituti d'imposta" e di conseguenza non obbligati agli adempimenti previsti a carico di tali soggetti dalla vigente legislazione tributaria. Nell'enumerare detti adempimenti, il menzionato professionista esprime l'avviso che gli enti in questione debbano in ogni caso assumere la veste di sostituti d'imposta, effettuando le prescritte ritenute d'acconto, presentando le relative dichiarazioni dei redditi e rilasciando ai collaboratori nazionali gli appositi certificati attestanti l'ammontare dei compensi loro corrisposti.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che il secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che le società od enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato debbono indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato in quanto vi sia e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Orbene qualora l'ipotesi del professionista possa essere annoverata nella casistica di cui al citato secondo comma dell'art. 4, almeno per quanto attiene la sua seconda parte - lo stesso professionista esclude, infatti, l'esistenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell'impresa estera -, questa Direzione Generale ritiene che non vi sia dubbio circa l'obbligatorietà da parte degli enti stranieri in argomento di adempiere agli obblighi previsti negli artt. 3, 7, 23 e 25 del richiamato D.P.R. n. 600.

Nel caso in cui invece la fattispecie esposta dal professionista riguardasse specificamente enti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese in quanto quivi non soggetti d'imposta, si esprime l'avviso che nei confronti di tali enti mancherebbero i presupposti per attribuire loro la funzione di sostituto d'imposta. Essi infatti, ad avviso della scrivente, pur se sono da ricomprendersi, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell'art. 23 e richiamati anche dal successivo art. 25, ne vengono oggettivamente esclusi per ovvii motivi attinenti alla delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

È tuttavia opportuno far presente che gli enti stranieri in argomento dovrebbero essere invitati a fornire alla competente Amministrazione italiana (ufficio distrettuale delle imposte nel cui distretto il beneficiario ha il suo domicilio fiscale) le generalità dei soggetti

nazionali beneficiari con l'indicazione degli emolumenti loro corrisposti e di ogni altro utile elemento ai fini della tassazione dei nazionali in parola.

A questo aggiungasi che, specie se gli enti di che trattasi sono residenti in Paesi legati al nostro da convenzioni contro le doppie imposizioni, in virtu' della normativa riguardante lo scambio di informazioni, contenuta negli anzidetti Trattati, le Autorita' competenti degli Stati Contraenti, e quindi nel caso di specie quella italiana, possono facilmente reperire i dati sopra menzionati ai fini dei conseguenti accertamenti nei confronti dei beneficiari nazionali".